

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 06/A/120630
San Fior, 30/06/2012

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: Nuova Srl semplificata e a capitale ridotto.

§ 1. Srl semplificata

L'articolo 2463-bis del C.C., aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevede la possibilità per i soggetti di età inferiore a 35 anni di costituire una società a responsabilità limitata "**semplificata**".

Articolo 2463-bis

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

E' stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova modalità di costituzione di s.r.l. – denominata **S.r.l. semplificata** – al fine di agevolare i giovani, **al di sotto dei 35 anni di età**, nella creazione di una società, garantendo loro la responsabilità limitata e facendo loro risparmiare il costo del notaio e dei diritti di segreteria e bollo¹.

La Srl semplificata può essere costituita anche per atto unilaterale, cioè con un unico socio.

La norma in vigore non precisa cosa succeda quando uno dei soci pervenga alla fatidica età di 35 anni.

In attesa delle norme attuative (prima dell'emanazione delle stesse, la Srl semplificata non si può costituire), i dubbi originari sono aumentati; infatti, prima delle modifiche recate dalla legge di conversione, la norma specificava che: "*quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione*".

¹ Art. 3, comma 3, del DL 24/01/2012, n. 1: "L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili".

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:	della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis². Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484³. Prima delle modifiche, apportate in sede di conversione, non era necessario l'intervento del notaio e l'atto costitutivo poteva essere redatto nella forma di scrittura privata. Ora, invece (a seguito della levata di scudi da parte dei notai), l'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio (art. 2699 CC), sulla base di un modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia. Non ci vuole molto ad immaginare (pronti a fare ammenda nel caso in cui il sospetto risulti infondato) che tutte le volte che dovranno essere effettuate delle "personalizzazioni" all'atto costitutivo⁴, il notaio potrà "valorizzare" il suo irrinunciabile intervento. Al che la sbandierata intenzione di agevolare l'accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata apparirebbe quantomeno velleitaria e utile solo per adescare gli ingenui. Lo schema del decreto attuativo è stato sottoposto al Consiglio di Stato che ha dato, recentemente, parere positivo, invitando, però, «ad acquisire il concerto del Ministro dello Sviluppo economico prima di sottoporre lo schema di Regolamento alla
--	---

² Esclusione per giusta causa del socio.

³ Scioglimento della società.

⁴ L'articolo 1 della bozza di decreto sottoposta al Consiglio di Stato prevede che "l'atto costitutivo e lo statuto della srl deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard. Tutti i profili non espressamente regolati dalle disposizioni espresse nel modello standard devono essere integrati dalle opzioni normative del Codice civile, ove non diversamente voluto dalle parti". Tale previsione lascia, chiaramente, intendere come il testo debba/possa essere integrato.

⁵ Lo sviluppo dell'economia di mercato fa riflettere sui motivi per i quali ai soci di società sia riconosciuto un privilegio che non è consentito all'imprenditore individuale (la responsabilità limitata). Tale privilegio è stato, storicamente, concesso per promuovere iniziative commerciali di portata tale da non poter essere affrontate da una sola persona. Le esigenze di un capitalismo maturo richiedono, probabilmente, una estensione di tale beneficio anche all'impresa individuale, che si è realizzata attraverso la finzione giuridica della società con unico socio.

⁶ La recente riforma della disciplina dei Collegi Sindacali nelle Srl va, invece, nella direzione opposta.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;	definitiva approvazione del Consiglio dei ministri». Viene da chiedersi quante Srl "normali", con conferimento di € 10.000, versati solo per il 25%, si sarebbero potute costituire nel frattempo?! Sono ammessi solo soci persone fisiche. La denominazione deve evidenziare l'aggettivo "semplificata". Uno dei vantaggi della Srl semplificata dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore, essere rappresentato dall'ammontare minimo del capitale sociale che deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro. Tale capitale non deve essere sottoscritto in denaro (non sono ammessi conferimenti in natura) e interamente versato a mani degli amministratori (non è previsto né consentito il versamento del 25% nel deposito vincolato). Ammesso e non concesso che l'ordinaria dotazione minima di 10.000 possa costituire un serio ostacolo alla costituzione di società, a parere di chi scrive, se si voleva in realtà concedere il "beneficio della responsabilità limitata" a tutti gli imprenditori (anche over 35, considerata l'introduzione della Srl a capitale ridotto da parte del DL n. 83/2012 – vedasi infra §2.)⁵, lo strumento utilizzato avrebbe dovuto accompagnarsi con la previsione di una seria attività di revisione/certificazione dei bilanci, intesa a tutelare l'integrità del patrimonio sociale, che scongiurasse gli effetti negativi sui creditori⁶. Il rischio che i soci pongano in essere comportamenti opportunistici a danno dei creditori sociali, i quali non avranno neppure quella minima tutela rappresentata dal capitale sociale delle S.r.l. (irrisorio), rappresenta: • un ostacolo reale alla concreta diffusione della Srl semplificata;
---	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.	• un ulteriore motivo di preoccupazione per il regolare sviluppo degli affari, per il rischio di proliferazione delle insolvenze e, quindi, in definitiva per la futura crescita economica del paese. Nella Srl semplificata, possono rivestire la carica di amministratori solamente i soci. Non vi potranno essere cessioni di quote a soci non aventi i requisiti di età. La prevista nullità della cessione appare assolutamente incomprensibile soprattutto dopo l'introduzione nell'ordinamento della Srl a capitale ridotto, nella quale tutti (e non solo uno) i soci possono essere over 35 ed il capitale sociale risultare assolutamente inesistente. L'indeterminatezza delle norme applicabili rappresenta un ostacolo alla diffusione della Srl semplificata.
---	---

§ 2. Srl a capitale ridotto

Non è ancora partita la prima Srl semplificata, che già l'art. 44 D.L. 22-6-2012 n. 83 (c.d. "decreto sviluppo") ne prevede una seconda, semplificata nella dotazione patrimoniale.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Art. 44 Società a responsabilità limitata a capitale ridotto 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. 3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.	Il riferimento all'art. 2463-bis lascia intendere che la disciplina delle Srl semplificate si applica anche alle Srl a capitale ridotto. Mentre gli under 35 possono costituire un "Srl semplificata", gli over 35 possono costituire una "Srl a capitale ridotto". E' ammessa la "Srl a capitale ridotto" con un unico socio. Attenzione, siccome la norma esonerativa dei diritti di bollo e di segreteria e degli onorari notarili è "esterna" all'art. 2463-bis⁷, sembrerebbe di dover concludere che gli "adulti" non risparmiano il costo del notaio e dei diritti di segreteria e bollo. La norma non lo dice, ma si presume che il capitale ridotto possa essere fissato tra 1 e 9.999,99 euro. Ma, allora, la previsione di una Srl a capitale ridotto serve solo per giustificare un capitale sociale inferiore a 10.000 euro?! L'atto costituito deve essere redatto per "atto pubblico". A differenza della "Srl semplificata", nella "Srl a capitale ridotto" possono rivestire la carica di amministratori una o più persone fisiche anche diverse dai soci.
--	--

⁷ Art. 3, comma 3, del DL n. 1/2012.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.	L'indeterminatezza delle norme applicabili rappresenta un ostacolo alla diffusione della Srl semplificata.
---	--

Confidando di essere presto smentiti dai fatti, sembra che l'esecutivo ritenga di *combattere la mancanza di cibo incentivando la produzione di pentole*; per realizzare questo *falso* obiettivo è disposto anche ad accettare che il mercato sia popolato da operatori privi degli indispensabili requisiti morali, patrimoniali e finanziari, con i danni collaterali che è facile immaginare.

Per tacere sulle reale portata delle tanto sbandierate semplificazioni!

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

I CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO VANNO VERIFICATI A CURA DEGLI INTERESSATI

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it